



COMUNE DI VENTOTENE  
Provincia di Latina

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2014**

Egr. sig.

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ed è integrata dallo specifico Regolamento, che sarà approvato entro il termine di approvazione del Bilancio 2014.

Il Regolamento, le Tariffe ed Aliquote delle componenti della IUC, dopo l'approvazione, saranno pubblicati sul sito informatico del Ministero delle finanze e sui siti [www.comune.ventotene.it](http://www.comune.ventotene.it) e sul sito [www.pubblialifana.it](http://www.pubblialifana.it)

Ai fini IMU resta salva la disciplina di cui all'art. 1, comma 13, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art. 2, comma 2, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.

**ALIQUOTE.** Sono confermate le aliquote per l'anno 2013, ovvero:

- **4 per mille (Abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A/1, A/8 o A/9.**  
E' prevista la sola detrazione di € 200,00 per tali unità immobiliari, non essendo più applicabili le detrazioni relative ai figli a carico. La predetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

- **9,6 per mille (Immobili diversi dall'abitazione principale, altri fabbricati, aree edificabili)**  
**Si precisa che dall'anno 2014, non si applica più l'IMU sull'abitazione principale** (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze, come sopra descritte), mentre si applica la TASI. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

**AGEVOLAZIONI E SENZIONI.** Sono previste dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23.  
Dal 1° gennaio 2014 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per usufruire del beneficio è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

**ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.**

Sono equiparate, inoltre, all'abitazione principale:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

Per beneficiare di tali equiparazioni all'abitazione principale, è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

**COME SI DETERMINA IL TRIBUTO - MOLTIPLICATORI**

**BASE IMPONIBILE.** Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**, i seguenti moltiplicatori:

**160** per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

**140** per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

**80** per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;

**65** per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);

**55** per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2014.

**QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO:**

**SCADENZE: 1^ RATA: 16 GIUGNO (ACCONTO); 2^ RATA: 16 DICEMBRE (SALDO)**

**IMU**

	<b>SISTEMI DI PAGAMENTO:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>MODELLO F24</b> (disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e Sito Pubblialifana)</li> <li>▪ <b>BOLLETTINO POSTALE</b> (disponibile presso gli uffici postali)</li> </ul>		
	<b>CODICE CATASTALE COMUNE DI VENTOTENE: L742</b>		
	<b>CODICI TRIBUTO:</b>		
	altri fabbricati ( QUOTA COMUNE )	3918	-
	abitazioni principali classificate nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b> (QUOTA COMUNE )	3912	-
fabbricati rurali abitativi diversi da abitazione principale ( QUOTA COMUNE )	3913	-	
aree fabbricabili ( QUOTA COMUNE )	3916	-	
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (QUOTA COMUNE aliquota del 2 per mille – quota stato aliquota 7,6 per mille)	3930	3925 (quota stato)	
<p><b>QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE.</b>          La dichiarazione va presentata entro il <b>30 giugno</b> dell'anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.          I modelli di dichiarazione sono disponibili presso l'Ufficio tributi comunale ed estraibili anche dal sito Internet del Comune <a href="http://www.comune.ventotene.lt.it">www.comune.ventotene.lt.it</a>, sul sito del concessionario della riscossione <a href="http://www.pubblialifana.it">www.pubblialifana.it</a> e dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> in versione PDF editabile e possono essere utilizzati.</p>			

<b>TASI</b>	<p><b>QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA.</b> Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, <b>ivi compresa l'abitazione principale</b> come definita ai fini dell'IMU, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.</p>	
	<p><b>COME SI DETERMINA IL TRIBUTO.</b> La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. Entro il termine per l'approvazione del bilancio 2014 (31 luglio 2014) l'Ente determinerà le aliquote dell'imposta e la percentuale dell'ammontare complessivo della TASI dovuta dall'occupante. Dopo l'approvazione, saranno pubblicate sul sito <a href="http://www.comune.ventotene.lt.it">www.comune.ventotene.lt.it</a> e sul sito <a href="http://www.pubblialifana.it">www.pubblialifana.it</a>.</p>	
	<p><b>SCADENZE.</b> Le scadenze della TASI saranno stabilite nel Regolamento a farsi in conformità a vigenti ed emanande disposizioni normative e saranno pubblicate sul sito del comune e della Pubblialifana. Sarà, in ogni caso, garantita massima pubblicità, dopo l'approvazione. <b>Si precisa che il 16 Giugno (scadenza 1°rata TASI il pagamento non va effettuato in quanto slittato a data da definirsi).</b></p>	
	<p><b>QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE.</b> La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.</p>	

<b>TARI</b>	<p><b>QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA.</b> Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p>	
	<p><b>COME SI DETERMINA IL TRIBUTO.</b> Con regolamento da approvare entro il termine di approvazione del Bilancio 2014, il Comune stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività e la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle riduzioni ed esenzioni. Entro o stesso termine approva le tariffe garantendo la copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti. Parametro per la determinazione del tributo è la superficie calpestabile.</p>	
	<p><b>QUANDO SI VERSA.</b> Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento del tributo.</p>	
	<p><b>ALTRE DISPOSIZIONI.</b> E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'ambiente di cui all'art. 19 del dlgs. n. 504/92. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a imposizione, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.</p>	
	<p><b>QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE.</b> La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate a fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).</p>	
<p><b>SI PRECISA CHE GLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI, CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO, DELLE TARIFFE APPLICATE E DELLE ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA TASSAZIONE, SARANNO IN OGNI CASO RECAPITATI SINGOLARMENTE A CASA DI CIASCUN CONTRIBUENTE.</b></p>		

### DICHIARAZIONE IUC

Per il primo anno di applicazione della IUC, ed al fine di aggiornare le banche dati tributarie, tutti i contribuenti sono invitati a compilare, entro il termine del 31 luglio 2014, il seguente questionario ed a trasmetterlo agli uffici comunali o alla sede della concessionaria, anche a mezzo fax, email, pec, posta, consegna a mano, ecc...

Si precisa, che in assenza di comunicazioni l'Ente procederà d'ufficio alla quantificazione del dovuto, sulla base degli elementi conosciuti o accertati.

Resta inteso che nel caso in cui all'esito dei controlli successivi, effettuati dall'ufficio sulle autocertificazioni e/o sulla documentazione presentata, dovessero emergere elementi di contrasto con quanto dichiarato, si procederà alla revoca di ogni eventuale agevolazione conseguita, all'accertamento tributario per tutte le annualità non prescritte, oltre che alla segnalazione alle Autorità competenti. Per info: ufficio Pubblialifana srl dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 - tel.0823/543163 - fax 0823/913543 e-mail: [salvatore@pubblialifana.it](mailto:salvatore@pubblialifana.it) - [pubblialifana@postecert.it](mailto:pubblialifana@postecert.it) - [racioneria@comune.ventotene.lt.it](mailto:racioneria@comune.ventotene.lt.it)